

due primi comma dell'articolo 12 sono sostituiti i seguenti:

« La vendita del minerale di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da concedersi nei singoli casi dal Ministro delle corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

« La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto col Ministro delle finanze a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima della entrata in vigore del presente decreto, e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-32 ».

Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito queste modificazioni concordate fra la Commissione e il Governo.

(Sono approvate).

Con queste modificazioni, l'articolo unico risulta dunque così formulato:

ARTICOLO UNICO.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, con le seguenti modificazioni:

Al comma 5º dell'articolo 1, alle parole: « che a giudizio insindacabile dell'Ufficio », sono sostituite le seguenti: « che a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni ».

Al comma 1º dell'articolo 2, alle parole « sei membri » sono sostituite le parole: « sette membri ».

I comma 4º e 5º dello stesso articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Quattro membri sono scelti fra i concessionari o esercenti le miniere di zolfo, uno su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le provincie siciliane, uno su designazione della Confederazione fascista dei Sindacati dell'industria e uno su designazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

« Tutti i membri durano in carica quattro anni. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

Il 1º e il 2º comma dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« La vendita dei minerali di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da concedersi nei singoli casi dal Ministro delle corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

« La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto col Ministro delle finanze, a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima della entrata in vigore del presente decreto, e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-32 ».

Nessun altro chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo. (Stampato n. 2020-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Accetto gli emendamenti, che sono d'altronde stati concordati preventivamente, e ringrazio la Commissione per la pronta adesione data ad un disegno di legge che pone nettamente l'aviazione italiana all'avanguardia anche in fatto di legislazione aeronautica civile. (Applausi).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo concordato tra Commissione e Governo:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente